

ACCORDO INTEGRATIVO

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

IL SOGGETTO ATTUATORE PER LA REGIONE LAZIO

DELEGATO AI SENSI DELL’O.C.D.P.C. N. 394/2016

E

LO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

6° REGGIMENTO GENIO PIONIERI

per la **realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE)**, da ubicarsi nel comune di AMATRICE (RI), colpito dal sisma del 24 agosto 2016.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano n. 11, di seguito denominato “Dipartimento”, nella persona del Vice Capo Dipartimento

il Soggetto Attuatore Delegato per la Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212, di seguito denominato “Soggetto Attuatore Regione Lazio”, nella persona di.....;

lo Stato Maggiore dell’Esercito – 6° Reggimento Genio Pionieri, con sede in Roma, Via Giovanni Lucente n. 21, di seguito denominato “Task Force Genio”, nella persona del

congiuntamente le “Parti”;

VISTO l'Accordo per la realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), da ubicarsi nel comune di AMATRICE (RI), colpito dal sisma del 24 agosto 2016, registrato al repertorio della Regione Lazio con numero 9469 (registro cronologico numero 19672) in data 12 dicembre 2016;

VISTO l'Accordo integrativo per la realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), da ubicarsi nel comune di AMATRICE (RI), colpito dal sisma del 24 agosto 2016, registrato al repertorio della Regione Lazio con numero 9678 (registro cronologico numero 19808) in data 20 gennaio 2017;

CONSIDERATO che, a causa dell'urgenza di completare i lavori di fondazione e urbanizzazione per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza nel Comune di Amatrice è necessario integrare i suddetti accordi definendo per ciascuna delle Aree del Comune di Amatrice oggetto dei precedenti Accordi la tipologia di opere che la Task Force Genio dello Stato Maggiore dell'Esercito dovrà eseguire;

RITENUTO di far salve tutte le disposizioni del citato accordo principale, non oggetto del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(OGGETTO)

Con il presente Accordo integrativo le Parti stabiliscono la tipologia delle opere che

la Task Force Genio dello Stato Maggiore dell'Esercito dovrà realizzare sulle Aree del Comune di AMATRICE (RI), come di seguito specificato:

Denominazione area	Foglio	Particella	
AREA 0	93	84	Opere di fondazione e di urbanizzazione con la sola esclusione della pavimentazione dei vialetti pedonali
AREA 1	93	132, 411 par, 412 par, 514, 738	Opere di fondazione e di urbanizzazione con la sola esclusione della pavimentazione dei vialetti pedonali
AREA 3	93	122, 542, 543, 545, 546,548	Opere di fondazione e di urbanizzazione con la sola esclusione della pavimentazione dei vialetti pedonali
SANT'ANGELO	35	417	Opere di Fondazione
Area 12 Rocchetta	34	428, 429, 430	Opere di Fondazione

Articolo 3

Resta fermo quanto disposto nell'Accordo principale e nell'Accordo integrativo citati in premessa, per la realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE), e da ubicarsi nel comune di AMATRICE (RI), colpito dal sisma del 24 agosto 2016 registrati al repertorio della Regione Lazio con nn. 9469 (registro cronologico numero 19672) in data 12 dicembre 2016 e 9678 (registro cronologico numero 19808) in data 20 gennaio 2017;.

Articolo 4

(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o alla esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a) punto 2 del decreto legislativo 104/2010.

Articolo 5

(CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE)

Il presente Accordo, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 241/1990, viene sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per il Dipartimento

Per il Soggetto Attuatore Regione Lazio

Per la Task Force Genio